



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 4 DEL 08/02/2021**

### OGGETTO:

**TAGLIO E MANUTENZIONE DI ALBERI, PIANTAGIONI E SIEPI CONFINANTI CON LE STRADE VICINALI E COMUNALI**

**Il Funzionario Responsabile Area Vigilanza  
(dott. Marco MASSAVELLI)**

Premesso che in modo ricorrente pervengono esposti da parte di cittadini per la presenza di:

- aree verdi private aventi i fronti su strade comunali e vicinali, con problemi di visibilità e circolazione derivanti dall'incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire periodicamente il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono sulla strada e sue pertinenze;
- arbusti e piante, anche di alto fusto, radicate al ciglio della strada con rami aggettati sulla carreggiata, che per le loro condizioni di scarsa manutenzione o per malattia, sono esposti a rischio di caduta in occasione di eventi meteorologici particolarmente intensi;

Considerato che la mancanza di manutenzione della vegetazione predetta, può determinare l'ingombro ed il restringimento della sede stradale, ivi compresi i marciapiedi, costituendo impedimento e pericolo per la circolazione pedonale e veicolare;

Ritenuto indispensabile adottare i provvedimenti urgenti posti a salvaguardia della pubblica incolumità al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, in tutte le strade comunali e vicinali di uso pubblico, per eliminare i rischi derivanti dalla presenza della vegetazione nelle condizioni in premessa e di eventuali cadute delle piante o parti di esse;

Richiamate le disposizioni contenute nell'art. 24 del vigente Regolamento di Polizia Urbana ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 29 del Codice della Strada, relativamente all'obbligo in capo ai proprietari di alberature o altra vegetazione presente su aree private adiacenti alle vie pubbliche, compresi i condomini, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti ed in generale la visibilità della carreggiata;

Dato atto che laddove, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti le predette aree, il proprietario è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile, ferma restando la sua responsabilità per gli eventuali danni arrecati a persone o cose;

Considerato che in caso di inottemperanza di tali obblighi ed in generale di quelli previsti dal Regolamento di Polizia Urbana, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista, consegue quella accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese ed in caso di inadempienza procede il Comune in danno dei soggetti obbligati, con recupero delle somme anticipate.

Visti il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, così come modificato ed integrato, ed in particolare, l'articolo 29, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 24, del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Dato atto di quanto previsto dal titolo IV - Capo III - Art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs 18/08/2000 n° 267;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 50/10 comma del D.L.gs 267/2000, il Sindaco ha provveduto, con proprio decreto n° 1 del 12.1.2021, a nominare il sottoscritto quale Responsabile dell'Area di Vigilanza, con conseguente attribuzione del potere di assumere atti di gestione di cui all'art. 107/2° comma del citato decreto.

## **ORDINA**

a tutti i proprietari, affittuari ed usufruttuari di terreni, boschi, aree adiacenti a parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiede, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico o assoggettate all'uso pubblico e relative pertinenze, di provvedere ad effettuare i seguenti interventi:

- di regolarizzare mediante taglio accurato, rami, fronde, siepi vive, sterpaglie, erbacce che si protendono sulle strade medesime, anche solo sul ciglio stradale o marciapiede, in modo che non sia ristretto, danneggiato o ingombrato il passaggio e garantita la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare;
- di tagliare e/o scalfare tutte le piante di alto fusto, la cui sistemazione di crescita incontrollata, in caso di eventi calamitosi, può costituire pericolo per la sicurezza stradale;

I materiali di risulta provenienti dalle operazioni di cui ai punti precedenti, se non utilizzati in proprio, dovranno essere smaltiti presso l'ecocentro comunale.

Le operazioni predette dovranno essere effettuate entro il termine di 20 giorni (venti) dalla data della presente Ordinanza e successivamente ripetuti periodicamente almeno due volte l'anno, e comunque ogni qualvolta necessario.

Decorso tale termine, in presenza di circostanza di urgente necessità o in situazioni costituenti pericolo o intralcio della circolazione, l'Amministrazione Comunale, nei casi di inadempienza e previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio degli interventi richiesti per la rimozione di piante, rami ecc., anche avvalendosi di impresa appositamente incaricata, ponendo le spese a carico dei proprietari/responsabili e con la conseguente applicazione delle sanzioni di legge.

L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente ordinanza prevede l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana in relazione all'art. 29, codice della strada.

## **DISPONE CHE**

la presente ordinanza sia portata a conoscenza dell'utenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, l'affissione nei luoghi pubblici preposti e sul sito internet del Comune di Susa.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

### **AVVERTE CHE**

Ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07.08.1990, n. 241, l'Ufficio responsabile del procedimento è il Comando Polizia Municipale di Susa, presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento ed il Responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile dell'Area di Vigilanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione secondo la modalità di cui alla Legge 06.12.1971, n.1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199.

Susa, lì 9 febbraio 2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**  
**MARCO MASSAVELLI**